

In realtà occorre precisare l'obiettivo dell'interesse pubblico, indicando in che tipo di utilizzazione idrica esso consiste. In pratica ciò comporta che vengano indicate quali sono le utilizzazioni delle acque che soddisfano nel modo più completo la salvaguardia del pubblico interesse e quali sono le forme d'intervento più idonee a garantire il raggiungimento di tali finalità. Occorre perciò, in concreto, analizzare le esigenze e le prospettive dei vari settori, stabilire una scala di priorità fra le diverse esigenze da soddisfare, definire le modalità per un più razionale uso delle acque e studiare i mezzi più idonei a stimolare ed, eventualmente, a supplire, l'iniziativa locale nelle utenze idriche, ecc. In sostanza, cioè, solo attraverso il piano delle acque è possibile rendere operante il principio sancito dal T.U. delle acque sulla salvaguardia del pubblico interesse.

Un problema particolare sorge a proposito della organizzazione delle irrigazioni. Il Testo Unico delle acque prevede la possibilità da parte dell'autorità competente di obbligare gli utenti delle acque pubbliche a consorzarsi in modo tale da consentire un più razionale uso di queste risorse. Ai fini dell'interesse pubblico è anche prevista, come è noto, una analoga possibilità di imposizione per la formazione di consorzi di secondo grado. Di fronte a tale enunciazione sta la situazione reale, costituita dalle congerie di piccole iniziative locali, le cui carenze sono state ampiamente sottolineate.

Il fatto che nel settore irriguo vi sia tuttora tale disordine in fatto di iniziative collettive mette in evidenza come anche la norma del T.U. sulla formazione dei consorzi risulti in realtà astratta. E' del resto evidente che la lacuna della legge sta proprio nella discrezionalità che il suo adempimento riveste per gli organi governativi. Ovviamente infatti, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, l'intervento degli organi amministrativi dello Stato per la formazione dei consorzi potrà essere indefinitamente procrastinato, essendo tipico di tali enti (non responsabili direttamente di fronte ai cittadini) di restringere quanto possibile le loro funzioni ai più stretti compiti d'istituto.

Nel corso della trattazione precedente è emersa anche l'esigenza che i problemi irrigui vengano collegati a quelli più generali (strutturali, tecnici, di mercato, ecc.) dell'agricoltura. All'uopo esiste lo strumento legislativo rappresentato dal T.U. sulla bonifica integrale e, in modo particolare, dalle disposizioni relative alla formazione dei consorzi di bonifica, i quali, come si è rivelato, dovrebbero provvedere ad una ristrutturazione globale dell'agricoltura nei comprensori di loro competenza. Anche tale legge si riduce però ad una astratta enunciazione di principio, utilissima agli effetti della evoluzione legislativa avvenuta in seguito - che ha portato alla concezione dell'ente regionale di sviluppo - ma di scarsa efficacia applicativa. Si consideri infatti che almeno nella nostra regione la formazione dei consorzi di bonifica - due in tutto - è avvenuta in modo episodico, solo dove esisteva un'iniziativa locale abbastanza consistente. Si è verificato, anzi, il paradosso per cui la formazione di tali organismi ha potuto verificarsi solo in condizioni di un certo sviluppo socio-economico, per cui sono rimaste escluse aree caratterizzate da necessità di intervento magari maggiori. Altro limite dei consorzi di bonifica è dato dal fatto che essi hanno limitato la loro attività, per lo più, al settore idraulico ed irrigatorio, tralasciando, se non per qualche azione marginale, gli altri aspetti della riorganizzazione dell'agricoltura.

Va infine rilevato che il riordino delle utenze irrigue, la formazione di utenze collettive di sufficiente funzionalità e la stessa formulazione di piani zo-